

REGIONE SICILIANA - CITTA DI TUSA

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 34

Del 30.11.2020.

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a) del D.lgs 267/2000 – Sig.ra Iudicello Nunziata.

L'anno Duemilaventi il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 19.05 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari sita nel Centro Socio Culturale, in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, in sessione ORDINARIA, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	P	A
01	BARBERA PAOLO	PRESIDENTE	Presente in sede	
02	SCATTAREGGIA GIOVANNA TIZIANA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
03	SCIRA MARIANNA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
04	SERRUTO PASQUALE	CONSIGLIERE		X
05	SAMMATARO DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente in sede	
06	SALERNO ROSALIA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
07	PISCITELLO TINDARA DORA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
08	GENOVESE CONCETTA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
09	TITA TINDARA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
10	VITALE ROSARIA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
11	MICELI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente in collegamento	
12	ALFIERI MARIA DOMENICA	CONSIGLIERE		X

Assegnati n. 12 – In carica n. 12 – Presenti n. 10 - Assenti n. 02

Risultano altresì presenti: il Sindaco Miceli - Assessore Piscitello.

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 delle L.R. 6/3/1986, n. 9, così come modificato dall'art.21 della L.R. 1/9/93 n. 26 il numero degli intervenuti, presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Barbera Paolo, presente presso la sede comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Testagrossa Anna Angela, presente presso la sede comunale, il quale dà atto che alcuni consiglieri sono presenti in sede e che uno solo di essi è collegato da remoto. Riguardo ai presenti in sede dà atto del rispetto delle misure del distanziamento sociale. Dà atto, inoltre, che in esecuzione dei criteri stabiliti con disposizione del Presidente del Consiglio Comunale n. 1/2020, la seduta si intende effettuata presso la sede del Comune. Il numero dei presenti è stato accertato mediante appello nominale e verifica oculare. Ciascuno dei presenti, su richiesta nominale del Presidente, conferma: a) che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per avere immediata percezione della presenza in remoto del partecipante, visionare gli eventuali atti della riunione, intervenire alla discussione e alla votazione simultanea e palese sugli argomenti all'ordine del giorno nonché per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti; b) di conoscere i contenuti della proposta che di seguito si riporta e dei documenti inerenti per averne ricevuto prima della riunione copia in formato non editabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Il PRESIDENTE dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione e precisa che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole.

Il SINDACO ringrazia l'assessore Piscitello per la completezza della proposta e per la ricostruzione del fatto. Il debito deriva da un contenzioso giudiziario che ha visto il Comune soccombente; ci sono le condizioni per adempiere in maniera regolare nel pieno rispetto dell'esito del giudizio dinanzi alla giustizia amministrativa. Tuttavia non nasconde, personalmente, le perplessità in ordine all'esito del giudizio. Le sentenze vanno rispettate ma ritiene che le sentenze di primo e secondo grado rechino una sorta di probabile, verosimile errore di tipo storico, ricostruttivo laddove si precisa che per gli edifici costruiti in pendenza la misurazione della sua altezza va fatta considerando la media delle altezze delle relative pareti esterne sebbene l'art. 23 del regolamento edilizio, come emendato dall'assessorato TT.AA con il decreto n. 213 del 20.6.1981, preveda che in nessun lato si può superare l'altezza massima consentita. Dagli atti emerge che l'altezza raggiunta dall'edificio è stata di 12,50 mt. quando per regolamento non avrebbe potuto superare gli 11 metri. Nel futuro si valuteranno eventuali interventi in relazioni a tali circostanze.

Rientra in aula il Vice Sindaco.

Il consigliere PISCITELLO, chiesta e ottenuta la parola, sulla base della dichiarazione del Sindaco e del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, dichiara che il gruppo "Alleanza per Tusa" vota favorevole.

Il consigliere TITA, chiesta e ottenuta la parola, dichiara voto contrario per le motivazioni contenute nel documento di cui dà lettura e che consegna per essere allegato al presente verbale.

Il PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire mette ai voti la proposta di deliberazione che riporta il seguente risultato: Favorevoli n. 7 – Contrari n. 3.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, corredata dai prescritti pareri come per legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Revisore dei conti con verbale n. 19 del 27.11.2020, acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 9331;

Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano e per verifica oculare;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area amministrativa-contabile dall'oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000 – Sig.ra Iudicello Nunziata”.

Ultimata la votazione, il consigliere VITALE, chiesta e ottenuta la parola, presenta un'interrogazione urgente, ai sensi dell'art. 25 comma 5 lett. a) e art. 55 del vigente regolamento che disciplina il funzionamento del consiglio comunale, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco, che consegna per essere allegata al presente verbale.

Il PRESIDENTE da lettura del citato art. 25 comma 5 precisando che la risposta da parte del Sindaco può essere immediata o rinviata a trenta giorni dalla presentazione. In ogni caso invita il consigliere interrogante a darne lettura.

Il consigliere VITALE dà lettura dell'interrogazione.

Il SINDACO dichiara di essere disponibile a fornire subito la risposta poiché questa Amministrazione ha provveduto ed ha in itinere un provvedimento, che sarà adottato dopo il Consiglio Comunale, che ha il fine di garantire la continuazione del servizio di casa protetta per anziani per evitare che gli ospiti vadano trasferiti altrove. Riferisce che è stata posta in essere un'attività amministrativa corretta dopo il verbale dei NAS di Catania di quest'estate; sono state concesse delle proroghe alla Cooperativa per dotarsi delle figure professionali mancanti. Quindici giorni fa è stato constatato che la Cooperativa non si era ancora dotata della figura importante dell'infermiere, in organico o in convenzione, comunicando solo la disponibilità di un infermiere volontario. Ritenendo che ciò non sia consentito dalla legge e non avendo, a tal proposito, la Cooperativa ottemperato alle prescrizioni impartite prima dai NAS e dopo dal Comune, si è provveduto alla revoca della SCIA, a chiudere l'attività e contestualmente ordinare lo sgombero dell'immobile, con scadenza in data odierna. Con nota di sabato, assunta al protocollo in data odierna, la Cooperativa ha comunicato una richiesta di proroga termini di altri 30 giorni non più assentibile, a nostro avviso, poiché non è possibile introitare le rette in assenza dei requisiti previsti dalla legge. Nel pomeriggio di oggi è stata predisposta lettera di diniego della richiesta proroga. La Cooperativa, in subordine, ha comunicato che avrebbe garantito il turno fino alle 7 di domani mattina. Nel rispetto di queste indicazioni fornite dalla Cooperativa, il sottoscritto nel tardo pomeriggio di oggi si è recato presso la casa protetta per acquisire la riconsegna dell'immobile, che è in atto. Precisa che è già stata individuata una Cooperativa cui affidare direttamente, vista l'urgenza, il servizio fino alla fine dell'emergenza cioè fino al 31 gennaio 2021, poiché la Motus nella nota spiega l'impossibilità al trasferimento degli ospiti. Subito dopo il Consiglio Comunale sarà definita la procedura e quindi domani mattina alla fine del turno garantito dalla Motus la nuova Cooperativa inizierà il servizio; sarà nostra cura pubblicare il prima possibile il nuovo bando per la locazione dell'immobile. E' stata una procedura lunga, estenuante e puntuale. Riferisce che è intervenuta una nuova visita dei NAS mercoledì scorso e fortunatamente per la comunità tusana l'Amministrazione aveva notificato gli atti di sospensione dell'attività nella giornata di lunedì evitandosi così il sequestro della struttura. Precisa che le mancanze individuate dai NAS nell'ambito del sopralluogo riguardano la formazione organica della Cooperativa e nessun rilievo è stato fatto all'Amministrazione, nessuna contestazione e nessuna denuncia. L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di garantire la continuità del servizio nei confronti degli ospiti. Ringrazia il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Tusa, il Luogotenente Ignazio La Rosa e la sua squadra che hanno seguito, collaborato e coadiuvato passo passo e hanno assicurato che continueranno a vigilare a tutela della sicurezza degli ospiti nella struttura, che deve continuare a essere un riferimento importante sia per la nostra comunità che per i paesi limitrofi.

Il Vice Sindaco TUDISCA, chiesta e ottenuta la parola, rileva che nell'interrogazione risulta scritto che la Cooperativa risulta essersi dotata delle figure del personale citate nel verbale dei NAS. Chiede a tal proposito chiarimenti al Sindaco vista la sua precedente affermazione riguardo alla mancata ottemperanza della Cooperativa alle prescrizioni impartite dai NAS.

Il SINDACO precisa di avere detto che ad oggi la Cooperativa non ha la figura dell'infermiere e sul cuoco c'è da discutere. In data odierna la stessa Cooperativa ha posto in essere un rapporto collaborativo tanto è vero che ha sottoscritto il verbale e consegnato le chiavi dell'immobile. Ribadisce che non è stata concessa la proroga richiesta perché ciò avrebbe consentito alla Cooperativa di percepire le rette degli ospiti in assenza dei requisiti.

Il consigliere VITALE, chiesta e ottenuta la parola, chiede se la nuova Cooperativa è in possesso dei requisiti.

Il SINDACO precisa che la Cooperativa individuata era stata ammessa alla gara di locazione dell'immobile; da domani mattina inizierà la nuova gestione e dovrà presentare la SCIA, i cui requisiti dichiarati saranno verificati.

Il PRESIDENTE chiede all'interrogante se si ritiene soddisfatto della risposta.

Il consigliere VITALE risponde in senso negativo riservandosi di controllare tutta la documentazione amministrativa inerente il procedimento.

Alle ore 20.25 il PRESIDENTE dichiara chiusa la seduta.



CC DEL 30/11/2020 _ Proposta di CC. N. 29 del 24/11/2020 _ Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a)

Il gruppo consiliare Uniti per Tusa

RICONOSCIUTO:

- l'indiscusso diritto della dott.ssa Iudicello ad essere integralmente risarcita dei danni che è stata costretta a subire a causa della illegittima condotta della p.a., come riconosciuti dalla sentenza Tar Sicilia n. 2675/2015 confermata alla sentenza CGA n. 488/2020

RITENUTO CHE:

- dall'esame della documentazione a corredo della presente proposta, emerge una evidente responsabilità dell'amministrazione nella adozione reiterata di atti sin dall'inizio palesemente illegittimi ed infondati contro la dott.ssa Iudicello, come esplicitamente accertato e riaffermato dagli stessi giudici amministrativi in primo ed in secondo grado;
- la detta condotta, espressione di una gestione della cosa pubblica del tutto parziale, ingiusta, poco trasparente e gravemente dannosa per l'erario comunale attesi i danni economici che ne sono derivati, non certo limitati alla odierna proposta (si pensi ai costi di difesa del comune nei due giudizi, ai costi di nomina nel corso del procedimento amministrativo di "un Responsabile tecnico esterno ad acta", ai costi di ctu, ecc), non può che impegnare esclusivamente la responsabilità personale e diretta di chi l'ha voluta e posta in essere, non certo gravare sulla collettività;
- che lo stesso revisore dei conti, pur esprimendo parere favorevole, ha evidenziato come "il debito, scaturito dalla sentenza n. 2675/2015 del TAR Sicilia sez. staccata di Catania, confermato con sentenza n. 488/2020 del Consiglio di Giustizia amministrativa sembrerebbe far emergere responsabilità dirette dovute alla dimostrata illegittimità dei provvedimenti emessi dall'ente nei confronti della sig.ra Iudicello" invitando "a volerle individuare e relazionare in merito a tutti gli organi competenti";
- che per le ragioni di cui sopra, un voto favorevole alla odierna proposta, impegnerebbe la responsabilità diretta di ciascun componente di questo consiglio per il danno erariale che ne conseguirebbe

In ragione di quanto sopra, il gruppo consiliare "Uniti per Tusa":

1. dichiara di esprimere voto contrario alla proposta in oggetto;
2. in accoglimento dell'invito del revisore dei conti e a tutela degli interessi della intera comunità tusana, chiede che si provveda ad inoltrare tutta la documentazione a corredo della presente proposta e successiva delibera di cc alla competente Procura della Corte di Conti quale organo di controllo perchè esprima sulla odierna delibera propria valutazione ed adotti tutti i necessari e conseguenti provvedimenti.

I CONSIGLIERI COMUNALI
Giovanna
Arata
Antonio

Comune di Tusa
Organo di revisione
Verbale n. 19 del 27/11/2020



Oggetto: Riconoscimento Debito Fuori Bilancio ex articolo 194, 1° comma, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni: *“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 – Sig.ra Iudicello Nunziata”*.

L'anno 2020, il giorno 27 del mese di novembre si è adunato il Revisore Unico dott. Aldo Siragusa per esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione di C.C. n. 29 del 24.11.2020, trasmessa al sottoscritto in pari data, di cui in oggetto.

Premesso che:

- l'Ente ha provveduto a trasmettere a questo Organo di Revisione Contabile la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 29 del 24.11.2020 avente ad oggetto: *“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 – Sig.ra Iudicello Nunziata”*, per il riconoscimento del nascente debito fuori bilancio ex articolo 194, 1° comma, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito TUEL), per un importo complessivo di euro **44.936,48**;
- l'articolo 194 del TUEL prevede che gli Enti Locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- il debito fuori bilancio in oggetto, di cui all'articolo 194, primo comma, lettera a), del TUEL, rappresenta un'obbligazione verso terzi maturata senza che sia stato adottato il preventivo e dovuto adempimento giuridico-contabile quale è l'assunzione del relativo impegno ai sensi dell'articolo 191, commi 1-3, TUEL;

Comune di Tusa

Organo di revisione

Verbale n. 19 del 27/11/2020

- il debito fuori bilancio si concretizza quando si verificano dei meri “scostamenti” dai principi contabili previsti dalle normative vigenti in materia di enti locali, ossia quando le fasi della spesa non sono formalmente rispondenti alle norme che le presidiano e, pur tuttavia, la spesa stessa è comunque recuperabile al bilancio dell’ente locale;

Esaminata

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione di cui in oggetto;

Ritenuto che

- il procedimento *de qua*, che ha portato l’Amministrazione Comunale a impegnare ulteriori risorse finanziarie in bilancio, potrebbe determinare responsabilità dirette nei confronti di chi ha posto in essere tale procedimento;
- al fine di evitare ancora azioni giudiziarie da parte del creditore, che potrebbe portare ad un ulteriore esborso per l’Ente in termini di spese legali, interessi, rivalutazione monetaria ed altro, si rende necessario ed opportuno procedere con il relativo riconoscimento del debito fuori bilancio;
- si deve procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui in oggetto, per l’attività conseguente al procedimento *de qua*;

Visti

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e correttezza amministrativa e di regolarità contabile espressi dal Responsabile dell’Area Amm.va/Contabile;
- lo Statuto dell’Ente e il Regolamento di Contabilità;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

esprime

parere favorevole in ordine al riconoscimento, da parte dell’Ente, del debito fuori bilancio ex articolo 194, 1° comma, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, di cui in oggetto pari ad € 44.936,48.

rileva

come il debito, scaturente dalla Sentenza n. 2675/2015 del TAR Sicilia sezione staccata di Catania, confermato con Sentenza n. 488/2020 del Consiglio di Giustizia Amministrativa, sembrerebbe far emergere responsabilità dirette dovute alla dimostrata illegittimità dei provvedimenti emessi dall’ente nei confronti della sig.ra Iudicello, pertanto si invita a volerle individuare e relazionare in merito a tutti gli organi competenti.

Comune di Tusa
Organo di revisione


Verbale n. 19 del 27/11/2020

Osserva, Suggestisce e Raccomanda

- ❖ di attenersi alle norme di legge, allo Statuto dell'Ente, al Regolamento di Contabilità, ai principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e ai postulati dei principi contabili degli enti locali;
- ❖ di trasmettere la presente deliberazione – completa in tutte le sue parti - alla competente Procura della Corte dei Conti.

Gangi, 27/11/2020

Il Revisore Unico
(dott. Aldo Siragusa)



Proposta di C.C. n. 29 del 24/11/2020

Il Proponente Assessore

OGGETTO: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000 – Sig.ra Iudicello Nunziata .

Premesso che:

- è stato notificato a questo Comune, tramite servizio postale, in data 24.11.2011 e assunto al protocollo di questo Ente al n. 11200 del 28.11.2011, il ricorso promosso da Iudicello Nunziata contro il Comune di Tusa, per chiedere:
 - l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego di concessione edilizia n. 11 del 30.09.2011, a firma del Responsabile dell'area tecnica *ad acta*, notificato in data 05.10.2011 nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compresi il parere urbanistico prot. 9067 del 30.09.2011 allegato al provvedimento di diniego e la determinazione sindacale n. 32 del 26.09.2011;
 - il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per l'illegittimo impedimento alla prosecuzione dei lavori, iniziati in data 08.01.2011 a seguito di concessione tacita formatasi ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 17/04.
- con delibera di G.C. n. 180 del 30.12.2011 è stato dato incarico all'Avv. Eugenio Passalacqua con studio legale in Mistretta, per la difesa e l'assistenza di questo Comune nel giudizio pendente presso il TAR Sicilia Catania, promosso da Iudicello Nunziata;
- con sentenza n. 2675/2015 il TAR Sicilia Catania, pronunciandosi sul ricorso in oggetto, 1) ha dichiarato inammissibile l'intervento ad opponendum promosso dalla signora Concetta Tropiano; 2) ha accolto il ricorso principale e, per l'effetto, dichiarato inefficace il provvedimento di diniego impugnato; 3) ha accolto il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati; 4) ha condannato il Comune di Tusa al risarcimento dei danni in favore della ricorrente ; 5) ha condannato, altresì, la medesima amministrazione comunale al pagamento in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti; 6) ha posto, invece, le spese di verifica a carico della ricorrente e del Comune in ugual misura e compensato le spese di giudizio nei confronti dell'interveniente signora Tropiano.
- con la sentenza in oggetto, il TAR per la Sicilia ha stabilito di liquidare in favore della sig.ra Iudicello Annunziata il danno in via equitativa nella misura del 5% del costo dell'intervento, pari ad € 39.100,00, assumendo a riferimento la stima di tale costo eseguita dal consulente tecnico di parte ricorrente, pari ad €. 782.000,00 e di condannare l'Amministrazione comunale al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, per complessivi €. 2.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
- con delibera di G.C. n. 26 del 11.03.2016 è stato dato incarico all'avv. Lucia Di Salvo per proporre appello dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa avverso la sentenza del TAR Sicilia Catania nel ricorso Iudicello Nunziata;
- con sentenza n. 488/2020 il C.G.A ha dichiarato il ricorso n.r.g. 294 del 2016 irricevibile perché tardivo e condannato il comune di Tusa al pagamento delle spese nei confronti della parte appellante, liquidate in €. 1.500,00 oltre oneri per legge;

Ritenuto provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, art. 194 lett. a) del D.Lgs 267/2000, nei confronti della sig.ra Iudicello Nunziata, nell'importo complessivo di €. 44.936,48 di cui:

- €. 39.100,00 per risarcimento danni;
- €. 3.647,80 per spese di giudizio liquidate nella sentenza 2675/2015
- €. 2.188,68 per spese liquidate nella sentenza 488/2020

PROPONE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio, nei confronti della Sig.ra. Iudicello Nunziata, a seguito Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 2675/2015 e alla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia n. 488/2020 per l'importo complessivo di € 44.936,48:

Di imputare la superiore spesa al cod. 01.06-1.10.99.99.999 del corrente bilancio 2020;

Di demandare al Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

Il Proponente


PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 recepito dalla L.R. 11
Dicembre 1991, n.48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 24/11/2020

OGGETTO Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000 – Sig.ra Iudicello Nunziata .

Il sottoscritto Antonietta Alfieri, Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile, esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 24/11/2020

Il Responsabile dell'Area

Alfieri

La sottoscritta Rag. Alfieri Antonietta, Responsabile dell'Area Amministrativa- Contabile, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, **comporta** (ovvero) **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

Data, 24/11/2020

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

Alfieri

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000:

Pre Impegno	Impegno	Importo	Codice	Esercizio
		44.936,48	0106-1.1000.PP.PP	2020

TUSA 24/11/2020

Il Responsabile
dell'Area Amministrativa/Contabile
Rag. Antonietta Alfieri

Alfieri



Al Signor Sindaco del
Comune di Tusa

Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: Interrogazione urgente “ordinanza di sgombero dell'immobile comunale adibito a casa protetta per anziani gestita dalla cooperativa sociale Motus”

Premesso che :

- Con determina amministrativa-contabile n. 435 del 23.11.2020 è stato ordinato lo sgombero della casa protetta per anziani sita in questo comune c/da Zaffara , da eseguirsi entro 7 gg. dalla notifica del provvedimento; termini scadenti secondo la datazione dello stesso atto , nella data di oggi 30 novembre 2020;
- in base alle avvertenze riportate nell'atto amministrativo, nel caso di inottemperanza, si provvederà d'ufficio, a spese della cooperativa sociale;
- ad oggi nella detta struttura risultano ospitate 12 persone di cui alcune costrette a letto;

Ritenuto che :

- appare poco auspicabile oltre che realizzabile, per l'emergenza sanitaria in corso, effettuare spostamenti degli ospiti dalla attuale struttura presso altri centri ancorchè idonei, attesi i rischi di contagio che ne derivano e le conseguenze che si possono immaginare sulla salute degli ospiti;
- ad oggi la struttura, rimasta incolume ai contagi, ha dimostrato di essere il luogo più sicuro per i suoi ospiti, anziani e non che , anche solo per ovviare a situazione di solitudine e difficoltà, hanno scelto la detta struttura quale luogo sicuro e di protezione;
- è dovere di questa amministrazione e del sindaco in questo momento in particolare, proteggere e tutelare i propri cittadini più indifesi , ponendo in essere tutte le misure idonee e necessarie a garantirne l'incolumità e la sicurezza, non potendo delegare a soggetti privati atti e provvedimenti idonei a ledere tale incolumità e sicurezza;
- che da quanto ci è stato riferito, la stessa struttura risulta essersi dotata delle figure citate nel verbale dei NAS , atto presupposto richiamato a fondamento del divieto di prosecuzione di attività di casa protetta e della revoca della SCIA, quindi della determina in oggetto

Considerato altresì :

- il disagio per le famiglie , legate alla distanza di altri centri nonché gli eventuali ulteriori costi legati al nuovo soggiorno;
- l'obbligo di controllo e vigilanza del comune sulla attività della stessa struttura e di protezione dei suoi concittadini contro l'emergenza epidemiologica in atto;

Tutto ciò premesso e ritenuto, i sottoscritti consiglieri

SI INTERROGA URGENTEMENTE IL SINDACO


Ai sensi dell'art. 25 comma 5 lett. a) e 55 del regolamento del Consiglio Comunale al fine di sapere se:

- è a conoscenza di tali fatti;
- è vero o no che la struttura ha provveduto ad integrare il proprio personale con le figure che risultavano mancanti;
- non ritiene opportuno, tenuto conto della pandemia in corso e dei rischi sempre possibili di contagio dei soggetti più deboli come sono gli ospiti della struttura in oggetto, revocare in via di autotutela il proprio provvedimento amministrativo, in attesa almeno di un miglioramento della situazione sanitaria in atto;
- quali provvedimenti ha intrapreso o intende intraprendere nel caso di inottemperanza della cooperativa allo spostamento degli ospiti della struttura presso altri centri;

La detta in interrogazione, rimessa in copia al Presidente del Consiglio Comunale, viene presentata con carattere di urgenza. Si chiede, pertanto, ex art. 25 comma 5 lett. a) del Reg. C.C., che se ne dia, in questa seduta, immediata risposta.

Tusa li 30/11/2020

I CONSIGLIERI



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Barbera

Il Consigliere Anziano
F.to Scattareggia

Il Segretario Comunale
F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio il 07 DIC. 2020

Dalla Residenza Comunale, li 07 DIC. 2020



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R. n.44/91,

giusta attestazione del messo comunale.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)
